

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████



**TRIBUNALE DI PISA  
SEZIONE CIVILE**

Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano

Il Tribunale civile di Pisa, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati

Dott. Franco Piragine Presidente rel.  
Dott. Guido Bufardeci Giudice  
Dott. Tommaso Gualano Giudice

**Sentenza**

nella causa iscritta al n. 474 del ruolo generale affari contenziosi civili per l'anno 2008 e  
promossa da

**[Redacted Name]**

rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Polloni, Vittorio Bovini ed Alberto Foggia del foro  
di Pisa e con domicilio eletto presso lo studio del terzo a Pisa, via Della Scuola 1, in virtù di  
delega a margine dell'atto di citazione

-attrice-

**contro**

**Banca [Redacted] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore**

rappresentata e difesa dagli avv. Stefano [Redacted], Alessandro [Redacted] Francesco [Redacted]  
Ziello del foro di Pisa e con domicilio eletto presso lo studio del terzo a Pontedera, piazza  
Martiri della Libertà 37, in virtù di delega in calce all'atto di citazione notificato

**e contro**

**[Redacted Name]**

rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo [Redacted] del foro di Pisa e con domicilio eletto presso lo  
studio di quest'ultimo a Santa Maria a Monte, via Bientina 86, in virtù di deleghe a margine  
delle comparse di risposta

-convenuti-

**con la chiamata in causa di**

**[Redacted Name]**

rappresentata e difesa dall'avv. Iacopo Pagni del foro di Pisa e con domicilio eletto presso lo  
studio di quest'ultimo a Santa Maria a Monte, via Bientina 86, in virtù di delega a margine  
della comparsa di risposta

-chiamata in causa-

avente ad oggetto: intermediazione finanziaria;  
rimessa al Collegio sulle seguenti

*n. Sentenza*

*546*

*10*

*RGE 474/08  
con 5578  
Ref 897*

*28-4-10*

*29 APR. 2010*

*J.P.S.:  
intermediazione  
finanziaria*

10/10/10

10/10/10



### conclusioni

**[REDACTED]** 1) In via principale, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'inesistenza del contratto quadro e quindi la inosservanza della forma prescritta, specificatamente per la violazione degli artt. 23 del t.u.f. e dell'art. 30 Reg. Consob 11522/98; conseguentemente, dichiarare la nullità del rapporto di intermediazione intercorso tra le parti e degli ordini di acquisto/investimento per cui è causa e specificatamente dell'ordine di acquisto di azioni Bipop-Carire del 22/2/2000 e dell'ordine di acquisto di azioni Mediaset del 22/5/2000 e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione all'attrice della complessiva somma di € 11.911,12 o quella somma maggiore o minore che risulterà al termine dell'espletata istruttoria, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo. 2) In via subordinata, accertata la violazione da parte dei convenuti delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare e delle violazioni di legge in materia specificate in atti, nonché della violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare il loro grave inadempimento per tutti i comportamenti posti in essere nelle fasi di compravendita delle azioni Bipop Carire s.p.a. e Mediaset s.p.a., e, conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni pari ad € 11.911,12 o quella somma maggiore o minore che risulterà al termine dell'espletata istruttoria, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo. 3) In via ulteriormente subordinata, accertata la violazione da parte dei convenuti delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare e delle violazioni di legge in materia specificate in atti, dichiarare per le causali di cui in premessa la nullità delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari Bipop-Carire del 22/2/2000 e Mediaset del 22/5/2000, e, conseguentemente, condannare gli stessi convenuti, in solido tra loro, alla restituzione della somma € 11.911,12 o della somma che risulterà al termine dell'espletata istruttoria, oltre interessi legali dalla data delle operazioni per cui è causa al saldo. In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento dei convenuti ha integrato un illecito civile, anche in relazione alla violazione del principio della buona fede, e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella restituzione della somma di € 11.911,12 o quella somma maggiore o minore che risulterà al termine dell'espletata istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'operazione al saldo, previa restituzione dei titoli alla banca e dedotti gli importi delle cedole eventualmente percepiti dall'attrice. Vinte le spese.

**Banca [REDACTED] s.p.a.:** A) Preliminarmente nel rito: 1. dichiarare la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Milano [...] 3. accertare e dichiarare la eccepita tardività del deposito in cancelleria della memoria attorea ex art. 6 d. lvo. 5/2003 e

● 2014

● 2015

● 2016

● 2017

● 2018

● 2019

● 2020 ● 2021



notificata a questa difesa il 18/4/2008 adottando ogni conseguente provvedimento (inclusa la dichiarazione di tardività di ogni nuova allegazione in fatto e in diritto di parte attrice ivi svolta al pari di ogni documento con la detta memoria depositato); 4. accertare la ammissibilità delle domande proposte dai chiamati nonché la assoggettabilità delle stesse al rito societario (o in subordine disporre il cambiamento del rito e ogni diverso provvedimento ex art. 16 co. 6 d. lvo. 5/2003). B) Nel merito in via principale: 1. rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per insussistenza dei relativi presupposti normativi, per difetto di prova e per le allegazioni, deduzioni ed eccezioni tutte svolte in narrativa. 2. conseguentemente accertare la piena validità delle operazioni di acquisto dei titoli per cui è causa. C) Nel merito, in via subordinata: 1. per la denegata ipotesi in cui fossero accolte le domande attoree e la conseguente domanda di regresso a favore della banca riconoscere il diritto della banca di compensare quanto dovuto all'attrice – e/o ottenerne la restituzione – con le somme già liquidate alla ██████████ a titolo di utilità *medio tempore* maturate sui titoli *de quibus*. 2. ridurre la somma richiesta dall'attrice dei danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza – ex art. 1227 co. 2 c.c. e comunque in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate – ex art. 1227 co. 1 c.c. D) In ogni caso accertare e dichiarare che ██████████ Paolo deve tenere indenne, manlevare e garantire la banca per i pregiudizi patrimoniali dalla stessa subiti e subendi a causa dei suoi comportamenti illeciti oggetto di causa; per l'effetto condannare il ██████████ e il suo fideiussore Maselli Anna Maria – quest'ultima fino alla concorrenza della somma garantita – a risarcire alla banca tutti i danni da essa banca patiti e patendi, nella misura che risulterà in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa ivi incluse le spese di lite. Accertare e dichiarare altresì il diritto della banca convenuta di ottenere in regresso dal ██████████ e dalla ██████████ l'intera somma corrisposta – a qualunque titolo – alla parte attrice comprese le spese di giustizia del presente giudizio e/o che dovesse essere pagata all'attrice anche in via transattivi. Vinte le spese.

██████████ Maselli Anna Maria A) dichiarare inammissibili le domande svolte dalla banca nei confronti dei terzi chiamati in quanto per esse non trova applicazione il rito societario, o in subordine disporre la separazione delle cause con mutamento di rito. B) dichiarare la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Milano. C) nel merito e in via principale: 1. rigettare tutte le domande di parte attrice e quindi la conseguente domanda di regresso della banca in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per insussistenza dei relativi presupposti normativi, per difetto di prova e per le allegazioni deduzioni ed eccezioni di cui in narrativa. 2. conseguentemente accertare la piena validità delle operazioni di acquisto dei titoli oggetto di causa e la regolarità dell'operato del Pancani. C) Nel merito in

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



via subordinata: 1. per la denegata ipotesi in cui fossero accolte le domande attoree e la conseguente domanda di regresso a favore della banca riconoscere il diritto di compensare quanto dovuto all'attrice con le somme già liquidate alla [REDACTED] a titolo di utilità *medio tempore* maturate sui titoli *de quibus*. 2. ridurre la somma richiesta dall'attrice - e di conseguenza quella malauguratamente dovuta in via di regresso alla banca - dei danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - ex art. 1227 co. 2 c.c. e comunque in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate - ex art. 1227 co. 1 c.c. Vinte le spese.

#### Fatto e diritto

Il presente giudizio ha ad oggetto più domande.

L'attrice [REDACTED] ha infatti convenuto in giudizio la Banca [REDACTED] s.p.a. ed il promotore finanziario [REDACTED] facendo valere la responsabilità contrattuale di entrambi tali soggetti, in relazione ad un contratto di intermediazione finanziaria (cfr. le conclusioni di cui alla citazione, ove, tra l'altro, si parla espressamente di «inadempimento dei convenuti»).

La banca convenuta, invece, ha svolto domanda di manleva verso il promotore [REDACTED] ed ha chiamato in causa, sempre a titolo di garanzia, la [REDACTED] avendo costei prestato fideiussione a beneficio della banca medesima in relazione a fatti illeciti eventualmente commessi dal [REDACTED] nell'espletamento della sua attività di promotore.

Ciò posto, si rileva che l'intestato Tribunale è territorialmente competente, essendo applicabile il foro del consumatore ex art. 1469bis c.c. (l'attrice risiede nel circondario di Pisa).

La [REDACTED] s.p.a. ha peraltro eccepito l'inoperatività del predetto foro, evidenziando che nel modulo di cui al doc. 7 dalla stessa banca prodotto compare la dicitura «commerciante». Si tratta, tuttavia, di un riscontro di per sé insufficiente a far ritenere che il rapporto con la banca fosse sorto per «gestire la liquidità» che derivava all'attrice dallo svolgimento attuale ed effettivo (*illo tempore*) di un'attività commerciale, ben potendosi trattare della mera descrizione dell'attività svolta dal cliente.

Del resto, in epoca antecedente al sorgere del rapporto negoziale *de quo*, la [REDACTED] aveva ceduto la propria azienda, ed era stata assunta dal Credito Cooperativo di Bientina, dunque, all'epoca dei fatti di causa non era più «commerciante». Si noti che la banca non ha specificamente contestato né la cessione dell'azienda (peraltro documentata, v. doc. 11 [REDACTED]), né l'assunzione della [REDACTED] quale lavoratrice dipendente.

Peraltro, anche qualora non si volesse ritenere operante il foro del consumatore, si dovrebbe pur sempre tener conto del fatto che il [REDACTED] risiede a Cascina (PI), dunque la domanda della [REDACTED] contro il [REDACTED] potrebbe comunque essere trattata a Pisa: ne deriva



100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



che, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., anche la domanda [redacted] vs. banca potrebbe comunque essere trattata a Pisa, stante la connessione per titolo e per oggetto tra le due domande in parola.

Quanto alle domande svolte dalla banca verso il [redacted] e la [redacted], conduce al Tribunale di Pisa il criterio di cui all'art. 19 c.p.c., essendo entrambi tali soggetti residenti nel circondario di Pisa.

Né vale ad escludere la competenza di questo Tribunale l'indicazione di un foro convenzionale (Milano) previsto nel contratto di fideiussione sottoscritto dalla [redacted] (cfr. sul punto Cass., ord. 3109/2002: «In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 c.p.c. Ne consegue che la parte che sostenga l'incompetenza del giudice adito in virtù della convenzione che ha attribuito la competenza ad altro giudice in modo esclusivo, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultimo in base ai criteri degli art. 18 o 19 c.p.c., richiamati dall'art. 33 ai fini dell'operatività della relativa ragione di modificazione della competenza»).

Così risolta la questione della competenza per territorio, va rigettata l'eccezione di estinzione svolta dalla banca. Infatti, l'attrice ha depositato in data 28/4/2008 la memoria di replica ex art. 6 d. lvo. 5/2003, che era stata notificata alla banca in data 18/4/2008: il termine di 10 gg. fissato dall'art. 17 co. 3 d. lvo. cit. è stato perciò rispettato.

Vanno quindi scrutinate le eccezioni proposte dalle parti circa il rito applicabile.

In proposito, le varie domande svolte nel presente giudizio sono, prese singolarmente, assoggettate ai seguenti riti:

- [redacted] vs. banca e vs. [redacted]: rito societario (art. 1 co. 1 lett. d, d. lvo. 5/2003);
- banca vs. [redacted]: rito lavoro (art. 409 n. 3 c.p.c.);
- banca vs. [redacted]: rito ordinario.

Ora, le domande attrici e le domande di garanzia svolte dalla banca verso il [redacted] e la [redacted] non sono legate da un vincolo di connessione qualificata, e dunque non si applica l'art. 40 co. 3 c.p.c. (Cass. 4367/2003): non è perciò possibile il *simultaneus processus*. Ne deriva che le domande svolte dall'attrice vanno trattate col rito societario. Invece - previa separazione - le domande di garanzia svolte dalla banca vanno trattate congiuntamente (sussistendo tra di esse un vincolo di connessione qualificata ex art. 32 c.p.c.) e col rito del lavoro (art. 40 co. 3 c.p.c.).

Nel merito, la domanda attrice è fondata.

Va in particolare affermata la nullità dell'intero rapporto negoziale *de quo* per mancanza di forma scritta del contratto quadro.

●■■■■■

●■■■■■



La banca ha invero richiamato, al fine di conflittare la domanda di nullità, il proprio doc. 6a.

Tale documento consta della richiesta di apertura rapporti (primo foglio del doc. 6a), del prospetto informativo sugli obblighi del promotore finanziario (secondo foglio del doc. 6a), del documento informativo per la clientela (terzo foglio del doc. 6a), e del documento sui rischi generali (sesto foglio del doc. 6a): niente a che vedere, in tutti i casi, col contratto quadro.

Vi è poi un quarto foglio del doc. 6a, il quale reca il seguente *incipit*: «Chiediamo l'apertura di un conto corrente di corrispondenza e di un deposito titoli a custodia ed amministrazione e vi incarichiamo di raccogliere e negoziare i nostri ordini relativi a valori mobiliari nonché di eseguire le altre disposizioni su prodotti e servizi da voi collocati e da noi sottoscritti [...]».

Siamo di fronte al conferimento di un incarico gestorio dal contenuto del tutto indeterminato, che non disciplina, neppure in via generale, le modalità di espletamento dell'incarico medesimo. Tant'è che nel quinto foglio del doc. 6a si rinviene la seguente specificazione: «Accettiamo integralmente tutte le accluse "Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati dalla Banca ██████████ S.p.a.", che sono parte fondante e integrante di questo contratto». Ma di tali «Norme contrattuali» (definite addirittura «fondanti», a sottolineatura della loro indispensabilità per ricostruire la disciplina del rapporto) non c'è traccia in atti e dunque non è in alcun modo possibile ricostruire in termini sufficientemente specifici il contenuto del preteso contratto quadro; né a tale carenza può supplire il fatto che le citate «Norme contrattuali» siano state consegnate alla ██████████ (v. sempre il quinto foglio del doc. 6a), posto che tale circostanza nulla dice in ordine al contenuto del contratto, né può surrogare la forma scritta *ad substantiam*.

Quanto alla «conferma scritta» del contratto quadro che deriverebbe dalla presenza, nei singoli ordini, di un richiamo al «deposito», è chiaro che il requisito della forma scritta *ad substantiam* non può essere soddisfatto *per relationem* con riguardo ad un documento formato successivamente, ed in ogni caso – ancora una volta – tale generico richiamo nulla dice circa il contenuto del contratto di deposito titoli.

Si deve perciò affermare la nullità del contratto quadro e conseguentemente degli ordini di acquisto impartiti in base al medesimo, per violazione dell'art. 23 t.u.f., giusta l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui la nullità del contratto quadro si propaga ai successivi e autonomi ordini di acquisto, i quali vanno visti come singoli atti di esecuzione del rapporto contrattuale; va altresì esclusa, in base ai principi generali in tema di nullità, la possibilità di una convalida tacita del contratto nullo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Trattandosi di nullità, poi, non rileva la mancata contestazione degli estratti conto da parte dell'attrice (Cass. 17679/2009).

Va conseguentemente accolta la domanda restitutoria svolta dall'attrice in relazione all'ordine di acquisto di azioni Bipop-Carire del 22/2/2000 ed all'ordine di acquisto di azioni Mediaset del 22/5/2000, per complessivi € 11.911,12.

E' poi fondata, infine, l'eccezione di compensazione svolta dai convenuti in ordine alle cedole rimosse dalla [REDACTED] sui titoli *de quibus*, posto che alla declaratoria di nullità conseguono obblighi restitutori in capo ad entrambe le parti del contratto; le corrispondenti somme dovranno dunque essere scomputate dall'importo spettante all'attrice.

Le spese del giudizio vanno regolamentate come segue. Nei rapporti tra l'attrice ed i convenuti vale il criterio della soccombenza. Negli altri rapporti stimasi equa la compensazione, trattandosi di una decisione di mero rito resa in un'ipotesi piuttosto particolare.

#### P.Q.M.

Il Tribunale,

-dichiara la propria competenza per territorio in ordine alle domande svolte nel presente giudizio;

-rigetta l'eccezione di estinzione svolta dalla Banca [REDACTED] s.p.a.;

-dispone la separazione della causa relativa alle domande svolte dalla Banca Mediolanum s.p.a. nei confronti di [REDACTED] Paolo e [REDACTED] Anna Maria;

-dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Sezione Civile per l'eventuale assegnazione alla Sezione Lavoro della causa relativa alle domande svolte dalla Banca Mediolanum s.p.a. nei confronti di [REDACTED] Paolo e [REDACTED] Maria;

-dichiara la nullità del contratto quadro e degli ordini di acquisto per i quali è causa;

-condanna la Banca [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] in solido tra loro al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 11.911,12, detratte le cedole rimosse, oltre interessi legali dalla data delle operazioni per cui è causa sino al saldo;

-condanna la Banca [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] in solido tra loro a rimborsare a [REDACTED] le spese processuali, che liquida in € 2.961,00 per diritti, € 1.600,00 per onorari, € 412,18 per spese non imponibili, € 1.000,00 per spese imponibili, oltre spese generali, CPA ed IVA.

-compensa le spese per il resto.

Pisa, 28 aprile 2010

CANCELLIERE GI.  
Cristina CANOVA


IL PRESIDENTE EST.

**Depositato in cancelleria**

oggi

**29 APR. 2010**

TRIBUNALE CI  
CANTOVA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke extending to the right.